Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 356

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 31 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1977, n. 951.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi di contenuto particolare possono essere ridotte in relazione alle effettive esigenze delle amministrazioni, tenuto conto delle disponibilità esistenti sotto forma di residui di stanziamento di esercizi precedenti.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono specificatamente indicate nelle rubriche di bilancio delle singole amministrazioni rispettivamente competenti.

Possono, tuttavia, le amministrazioni stesse procedere all'assunzione di impegni sulle predette autorizzazioni di spesa, fermo restando che il volume dei pagamenti non potrà eccedere le somme iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilità esistenti nel conto dei residui passivi.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro per il tesoro può essere autorizzato ad effettuare le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorché riferite alla competenza di esercizi precedenti.

Art. 3.

Nei limiti massimi fissati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro, il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.

I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito del Tesoro si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle relative emissioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Al quadro generale riassuntivo del bilancio sono allegati:

1) un prospetto il quale, per ognuna delle autorizzazioni di spesa ridotte ai sensi dell'articolo 1, espone distinguendole secondo la classificazione economica e funzionale:

a) le autorizzazioni complessive previste dalle leggi da cui trae legittimità la spesa, gli stanziamenti di competenza e gli esborsi di cassa;

b) le riduzioni operate nelle autorizzazioni di spesa, l'ammontare reale e previsto dei residui propri e di stanziamento risultanti alla chiusura degli esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce;

c) i rapporti quantitativi e temporali, intercorrenti tra autorizzazioni, stanziamenti, impegni, esborsi;

2) un prospetto il quale espone distintamente, per ognuna delle operazioni di ricorso al mercato dei capitali ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle autorizzazioni e dei tempi previsti dalle leggi da cui trae legittimità il ricorso al mercato di capitali, l'entità, i tempi delle operazioni da compiersi e gli esercizi ai quali si riferiscono;

3) una nota che illustra nel modo più esauriente tutti i dati che giustificano le misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2. La nota indica anche, per ognuna delle leggi per le quali si è proceduto ai sensi dell'articolo 1, le possibili cause, interne ed esterne, tecniche, procedurali, amministrative e finanziarie che hanno ridotto le possibilità di spesa delle amministrazioni, che hanno condizionato le capacità, i tempi e i costi di attuazione degli interventi legislativi previsti.

Art. 5.

Entro il 20 gennaio ed il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i comuni e le province e le loro aziende o consorzi comunque costituiti sono tenuti a comunicare alla regione nel cui territorio essi operano gli incassi e i pagamenti effettuati, rispettivamente, nell'anno e nel trimestre precedente e le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

Le regioni comunicheranno al Ministro per il tesoro entro dieci giorni dalle anzidette scadenze i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni, con i dati analoghi relativi all'amministrazione regionale.

Il Ministro per il tesoro riporterà tali informazioni nella relazione che è tenuto a fare al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 407, a modifica dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, che dovrà essere presentata entro venti giorni dalle anzidette scadenze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, le operazioni di sistemazione, completamento d'orario, conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie e artistiche sono precedute da raggruppamento di tutte le frazioni d'orario in cattedre o posti orario, che così formati, debbono essere assegnati ad un unico insegnante.

Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, gli insegnamenti sono conferiti per incarico annuale quando si tratti di cattedre o posti orario già coperti, che, per particolare posizione giuridica del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o più anni previamente determinati.

Si provvede altresì con incarichi annuali quando il numero di ore di insegnamento da conferire è inferiore a quello prescritto per la costituzione della relativa cattedra.

Nessun incarico o supplenza possono essere assegnati se prima — per coprire gli stessi — non si è esaurita la disponibilità di insegnanti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato che eventualmente risultino privi totalmente o parzialmente di un insegnamento effettivo per carenza di posti comunque determinata e quindi siano di fatto insegnanti « soprannumerari ».

Gli insegnamenti non conferibili nè per incarico a tempo indeterminato nè per incarico annuale sono attribuiti per supplenza.

Art. 7.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il provveditore agli studi utilizza gli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero delle scuole elementari, assegnandoli a posti conferibili per incarico nell'ambito della provincia.

Il personale non utilizzato a norma del precedente comma, nonchè, a domanda, nelle attività di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è utilizzato secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AUTONOME

Art. 8.

Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione della autostrada Salerno-Reggio Calabria, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 9.

Per l'esercizio 1978 il Ministero del tesoro, a seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è autorizzato a versare al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane la somma di lire 56 miliardi per il pagamento, anche in deroga delle proprie norme regolamentari e in sostituzione dell'ANAS, le rate di mutui contratti dalla Società autostrade romane abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1978.

Art. 10.

Alle spese iscritte negli stati di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

Le aziende anzidette sono tenute a presentare, entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio, al Ministro per il tesoro, che ne fa oggetto di apposita comunicazione al Parlamento, una dettagliata relazione sui residui passivi riferibili alle rispettive gestioni e sulle cause che li hanno determinati.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 12.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 13.

Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nello articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni, gli stanziamenti relativi sono autorizzati con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952.

Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.

Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

Art. 2.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' però dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

Le formalità di cui all'articolo 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di trenta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a novanta giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

Per l'omissione della richiesta della formalità entro il termine stabilito dal comma precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

Al pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalità è stata eseguita.

Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purché compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Art. 3.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo precedente l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala con le modalità fissate dal decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede ad irrogare e riscuotere la sanzione ed a riscuotere l'imposta suppletiva.

Art. 4.

Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico;

c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera *b*) del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.

Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

Le richieste di formalità sono irricevibili se le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.

Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera *a*) del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.

Con il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente.

Art. 5.

In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6.

Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.

Art. 6.

Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'articolo 4, nonché per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'articolo 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in L. 35 per ciascuna formalità eseguita.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione.

Art. 7.

L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.

Art. 8.

L'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

Art. 7. — Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli:

A) Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole . . . . . . L. 8.000

B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:

1) fino a 8 CV	L. 10.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV	» 15.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV	» 20.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV	» 30.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV	» 40.000
6) oltre 40 CV	» 50.000

C) Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali . . . . L. 18.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . » 33.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . » 39.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . » 48.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . » 60.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . . » 71.000
7) oltre 80 quintali . . . . » 92.000

D) Rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali . . . . L. 29.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . » 44.000
3) oltre 50 quintali . . . . » 60.000

E) Rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti . . . . L. 23.000
2) da 16 a 25 posti . . . . » 27.000
3) da 26 a 40 posti . . . . » 35.000
4) oltre i 40 posti . . . . » 45.000

Art. 9.

All'articolo 5 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « atti, documenti e provvedimenti previsti dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ».

La disposizione del comma precedente si applica agli atti e documenti formati o autenticati ed ai provvedimenti emanati o pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA

Art. 1.

Formalità relative ad atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

A) Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole . . . . L. 8.000

B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:

1) fino a 8 CV . . . . L. 10.000
2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . . » 15.000
3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . » 20.000
4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . » 30.000
5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . » 40.000
6) oltre 40 CV . . . . » 50.000

C) Veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:

1) fino a 7 quintali . . . . L. 18.000
2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . . » 33.000
3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . . » 39.000
4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . . » 48.000
5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . . » 60.000
6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . . . » 71.000
7) oltre 80 quintali . . . . » 92.000

D) Rimorchi di portata:

1) fino a 20 quintali . . . . L. 29.000
2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . . » 44.000
3) oltre 50 quintali . . . . » 60.000

E) Rimorchi per trasporto di persone:

1) fino a 15 posti . . . . L. 23.000
2) da 16 a 25 posti . . . . » 27.000
3) da 26 a 40 posti . . . . » 35.000
4) oltre i 40 posti . . . . » 45.000

Art. 2.

Formalità di cui all'articolo 1 relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto . . . . L. 5.000

Art. 3.

Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di garanzia L. 0,25%

Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non può essere inferiore a L. 5.000.

Art. 4.

Formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale . . . . L. 2%

Nota: L'imposta non può essere inferiore a L. 5.000.

Art. 5.

Formalità relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale . . . . L. 5.000

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 953.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, *secondo comma*, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, così come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione.

L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati ».

Art. 2.

Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente:

Art. 16-*bis* - *Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione.* — In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente l'imposta dovuta sulle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, è liquidata dallo stesso denunciante ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro affitti di Roma. Il termine predetto decorre dall'inizio della esecuzione del contratto o dalla data in cui è attuata la cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle denunce di cui all'art. 34, qualora si riferiscano a contratti scritti, già registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nello Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, è stabilito il numero del conto corrente postale di cui al primo comma ed approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti fra le quali questo è stato posto in essere. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata sostituiscono la registrazione.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è così modificato:

« La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera *c*), della parte prima della tariffa, la massa comune è costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti. »

Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« I conguagli, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

Nella valutazione della massa comune si considera altresì conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonchè a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilità sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore. »

Art. 5.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 11 - la parola « presentare » contenuta nel penultimo rigo del secondo comma è sostituita con la parola « presentarne ».

Art. 21 - alla fine del secondo comma dell'art. 21 invece di « atto enunciato » dicasi « atto che contiene le enunciazioni ».

Art. 55 - al sesto comma la parola « abbligata » è sostituita con la parola « obbligata ».

Art. 57 - nel n. 1) la parola « e » tra la parola « istanza » e la parola « nell'interesse » è sostituita con la parola « o ».

Art. 69, secondo comma, terzo rigo - la parola « medesimo » è sostituita con la parola « massimo ».

Art. 3, tariffa, parte seconda, allegato *A* - le parole « L. 600.000 » sono sostituite con le parole « lire 1.200.000 ».

Art. 8, tariffa, parte seconda, allegato *A* - la parola « cause » è sostituita con la parola « casse ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **954**.

Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'esattore ha diritto ad una integrazione d'aggio, a carico del bilancio dello Stato, qualora in ciascuno degli anni 1978 e seguenti percepisca un ammontare complessivo di aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata sul medesimo triennio 1974-76.

Per l'anno 1983 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà quella applicata per l'anno 1982.

L'ammontare complessivo d'aggio, da prendere in raffronto ai sensi del primo comma, è costituito dall'ammontare degli aggi tariffati su tutti i ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni.

L'integrazione è calcolata in base alla differenza tra l'ammontare dell'aggio medio annuo del triennio 1974-76 aumentato dalla percentuale di cui al primo comma del presente articolo e l'effettivo ammontare dell'aggio tariffato sui ruoli e di quello spettante sui versamenti diretti nell'anno per il quale l'integrazione è chiesta.

Se la predetta differenza non eccede la somma di lire 50 milioni, l'integrazione è dovuta in misura pari alla differenza stessa; se la predetta differenza eccede la somma di lire 50 milioni, l'integrazione è dovuta nella misura:

del 100 per cento dei primi 50 milioni;

dell'80 per cento della somma eccedente i 50 milioni fino a 100 milioni;

del 60 per cento della somma eccedente i 100 milioni fino a 150 milioni;

del 40 per cento della somma eccedente i 150 milioni fino a 200 milioni.

L'integrazione d'aggio di cui al presente articolo non spetta per le esattorie che nell'anno 1978 percepiscano un'entrata d'aggio per versamenti diretti superiore a 250 milioni di lire.

Agli effetti dell'integrazione d'aggio sul biennio 1980-81 gli importi indicati nei due commi precedenti sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1980. Agli effetti dell'integrazione d'aggio nel biennio 1982-83 gli importi medesimi sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1982.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'integrazione d'aggio prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'integrazione è chiesta; a corredo della domanda, dev'essere presentata la certificazione dell'ammontare delle somme di cui all'articolo precedente rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sarà sostituita da una dichiarazione rilasciata dal Consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia.

Al pagamento dell'integrazione d'aggio provvedono le intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento da emettersi entro tre mesi dalla presentazione della certificazione prescritta a corredo della domanda.

Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli.

Art. 3.

In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nello art. 1 del presente decreto l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma:

a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio;

b) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera *a)*;

c) degli aggi comunque restituiti.

Per le esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all'esattore titolare di più esattorie tale aumento compete una sola volta.

Nell'applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.

All'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, sostituendo al costo del personale di cui alla lettera *a)* un importo pari alla retribuzione massima, al netto delle contribuzioni previdenziali, di un impiegato di prima categoria dipendente da esattoria privata; per la determinazione di tale retribuzione si ha riguardo ai contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede la esattoria.

Nell'ipotesi indicata al comma precedente l'indennità spettante all'esattore non può eccedere il doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle esattorie gestite da aziende di credito;

b) alle esattorie che nel triennio 1974-1976 hanno percepito un aggio medio annuo per versamenti diretti superiori a trenta milioni di lire;

c) quando l'esattore gestisce altra esattoria, per la quale nel triennio 1974-76 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire.

Art. 4.

La domanda per ottenere l'indennità annuale prevista nell'articolo precedente dev'essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale l'indennità è chiesta; a corredo della domanda, dovranno essere presentate idonea documentazione e le certificazioni del Consorzio nazionale esattori ovvero del Consorzio regionale volontario tra gli esattori della Sicilia, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla domanda provvede, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda, una commissione provinciale costituita presso l'intendenza di finanza, della quale fanno parte un rappresentante della stessa intendenza, uno della ragioneria provinciale ed uno dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo.

Contro le decisioni della commissione provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla data della presentazione della domanda e fino all'effettiva liquidazione dell'indennità l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti pari all'ammontare dell'indennità dovutagli.

Art. 5.

Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni dalla detta data, con le stesse modalità previste per la domanda di disdetta.

Art. 6.

L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, modificato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 873, non si applica per l'anno 1978.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.000 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 4762 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1978.

Art. 7.

La società costituita a norma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è tenuta a prestare un'unica cauzione a garanzia degli obblighi relativi alla gestione di tutte le esattorie ad essa conferite.

La misura della cauzione è determinata dal Ministro per le finanze con i criteri di cui al primo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e con la riduzione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; è modificata, ove occorra, nel caso di conferimento di nuove esattorie.

La cauzione può essere prestata per l'intero ammontare con polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze.

Le disposizioni dei primi due commi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, non si applicano alla società indicata nel primo comma del presente articolo. Agli adempimenti prescritti nel terzo comma del citato art. 55 il sindaco provvede dopo il decreto ministeriale di conferimento dell'esattoria alla società.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. **955**.

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 4 - al primo comma, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera *a*) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale ».

Art. 6 - la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonchè nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico »;

nella lettera *c*) del primo comma le parole « relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati » sono sostituite dalle parole: « relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonchè agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze »;

nella lettera *d*) del primo comma dopo le parole: « dichiarazioni e relativi allegati » sono soppresse le parole: « con esclusione delle dichiarazioni periodiche diverse dalle annuali ». Le parole: « Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle note di voltura per le quali le domande sono state presentate anteriormente al 1° gennaio 1978 », sono sostituite dalle parole: « Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978 »;

nella lettera *e*) del primo comma, dopo le parole: « domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi », sono soppresse le parole: « domande di brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità »; dopo le parole: « di scuole non statali », sono aggiunte le parole: « concessioni in materia edilizia e urbanistica rila-

sciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera »;

la lettera *f*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *f*) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività. »;

il terzo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi ».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera *g*) dell'art. 6.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 6. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f*) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta allo ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 8 - al primo comma, dopo le parole: « di cui al precedente art. 4 » sono aggiunte le parole: « nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Art. 11 - *Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private.* — Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.

Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dal primo comma dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.

Per gli atti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti ».

Art. 13 - nel quarto comma, dopo le parole: « per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere *b*), *d*) e *g*) » sono soppresse le parole: « è terzo comma »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Se le comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni; se le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. In caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza »;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Chi non restituisce nel termine stabilito il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, indicati all'art. 8, è punito con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila; se la restituzione del questionario avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. Se i dati indicati nel questionario o negli allegati sono incompleti o inesatti, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici di-

strettuali delle imposte dirette con le modalità indicate nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità indicate nell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dagli uffici del registro con le modalità indicate nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto accertate dal centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari relativamente alle comunicazioni previste dagli articoli 7 e 16 sono irrogate con le modalità indicate nella legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

Art. 16 - nel primo comma, le parole: « di cui al terzo comma » sono sostituite dalle parole: « di cui al sesto comma »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera *g*) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta ».

Art. 20 - nell'ultimo comma, le parole: « dal secondo comma dell'art. 7 » sono sostituite dalle parole: « dal secondo e terzo comma dell'art. 7 ».

Art. 2.

I decreti ministeriali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche, saranno emanati entro il 31 dicembre 1978. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportarvi le successive modifiche che si rendessero necessarie in relazione alle mutate esigenze di comunicazione di dati all'anagrafe tributaria e di indicazione del numero di codice fiscale.

Art. 3.

Sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le disposizioni contenute nel decreto medesimo e nei decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691 e 11 agosto 1975, n. 440, relative ad obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria non previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 50

TABELLA DEGLI ATTI PER I QUALI NON VI E' L'OBBLIGO DI INDICARE NELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IL NUMERO DI CODICE FISCALE DEI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO.

A. — *Atti compresi nella parte prima della tariffa allegato* A *al decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 634.

Art. 1 della tariffa:

Atti o negozi relativi alla costituzione o trasferimento di servitù prediali, compresi i vincoli di inedificabilità.

Atti di concessione perpetua o a tempo indeterminato di aree, celle, loculi o colombari cimiteriali.

Concessioni di uso eccezionale di beni demaniali, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4, lettera *d*), della tariffa:

Tutti gli atti ivi indicati.

Art. 5 della tariffa:

Atti di concessione a tempo determinato di aree, celle, loculi, colombari cimiteriali.

Altri atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 6 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 9 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 11 della tariffa:

Atti pubblici o scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabella allegato *B*, ad eccezione:

degli atti di consenso a cancellazione di ipoteca;
degli atti di comodato di beni immobili o aziende;
degli atti aventi per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella allegato *B*.

B. — *Atti compresi nella seconda parte della tariffa allegato* A *al decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 634.

Art. 1, lettera *a*), della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2 della tariffa:

Scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire cinquemila.

Art. 3 della tariffa:

Tutti gli atti o negozi ivi indicati quando il corrispettivo annuo o rapportato ad anno non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4 della tariffa:

Tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 5 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 6 della tariffa:

Tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 7 della tariffa:

Tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 8 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 9 della tariffa:

Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

Art. 10 della tariffa:

Tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 11 della tariffa:

Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera lire un milione e cinquecentomila.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1977.

Costituzione della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 113 del predetto decreto il quale prevede la istituzione di una commissione tecnica avente il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri gli schemi di decreto relativi sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche funzioni residue nonchè di esprimere parere sui distinti decreti che per ciascun ente il Governo dovrà definitivamente adottare;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dall'Unione province d'Italia (UPI);

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione tecnica stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio **1977, n. 616.**

Art. 2.

La commissione tecnica di cui al precedente articolo è composta come segue:

Cassese prof. Sabino, designato dalle regioni con funzioni di presidente;
Lodi on. Adriana, designata dalle regioni;
Bassanini prof. Franco, designato dalle regioni;
Rupeni Ario, designato dalle regioni;
Gasco on. Pier Luigi, designato dalle regioni;
Olivi on. Marcello, designato dalle regioni;
Scocà prof. Franco Gaetano, designato dall'ANCI;
Colonna dott. Francesco, designato dall'ANCI;
Corsini dott. Mario, designato dall'ANCI;
Rasimelli ing. Ilvano, designato dall'UPI;
Busetto on. Franco, designato dal Consiglio dei Ministri;
Del Pace on. Franco, designato dal Consiglio dei Ministri;
Amato prof. Giuliano, designato dal Consiglio dei Ministri;
Valitutti prof. Salvatore, designato dal Consiglio dei Ministri;
Caianiello dott. Vincenzo, designato dal Consiglio dei Ministri;
Tanzini on. Angelo, designato dal Consiglio dei Ministri;
Tosato prof. Egidio, designato dal Consiglio dei Ministri;
Vincenzi dott. Mario, designato dal Consiglio dei Ministri;
Saporito prof. Learco, designato dal Consiglio dei Ministri;
Damasco dott. Mario, designato dal Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(13801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1977.

Costituzione della commissione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente la attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto il quale prevede la istituzione di una commissione avente il compito di determinare l'elenco delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) e dall'Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza (UNEBA);

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è composta come segue:

Chieppa dott. Riccardo, designato dalle regioni, con funzioni di presidente;

Cosi prof. Dante, designato dalle regioni;

Bartoli Jone, designato dalle regioni;

Svevo Maria Paola, designata dalle regioni;

Agostini dott. Rodolfo, designato dall'ANCI;

Mangolini dott. Giuseppe, designato dall'ANCI;

Cassanmagnago-Cerretti on.le Maria Luisa, designata dall'ANCI;

Caruso on. Antonio, designato dall'ANCI;

Malfatti on. Francesco, designato dall'ANEA;

Padoan dott. Antonio, designato dall'ANEA;

Spinelli dott. Claudio, designato dall'ANEA;

Siconolfi prof. Paolo, designato dall'UNEBA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(13800)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

tariffa 03, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali n. 989 del 7 giugno 1951, n. 2292 del 12 luglio 1954 e n. 2515 del 15 giugno 1955);

tariffa 12, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 989 del 7 giugno 1951 e n. 2292 del 12 luglio 1954);

tariffa 43, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle descrescenze (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5990 del 26 settembre 1967);

tariffa 02, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5110 del 25 ottobre 1964);

tariffa 04, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 3806 del 26 luglio 1970 e n. 6080 dell'8 gennaio 1968);

tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 3806 del 26 luglio 1970 e n. 6080 dell'8 gennaio 1968).

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13158)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a L. 15 milioni del capitale -assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti la

assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti la assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 18 luglio 1961, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13473)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente la elevazione a L. 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza, concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 25 maggio 1961, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 24 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13470)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Riconoscimento all'Ente nazionale ACLI istruzione professionale, in Roma, dell'idoneità a svolgere i compiti di informazione socio-economica in agricoltura, di cui allo art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 30341 del 21 luglio 1977, con la quale l'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che l'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, per le sue strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 14 novembre 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, per la propria struttura-zione è riconosciuto « idoneo » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13384)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Esposizione internazionale elettrotecnica - Intel '78 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Esposizione interna-

zionale elettrotecnica - Intel '78 », che avrà luogo a Milano dal 9 al 13 febbraio 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13270)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », che avrà luogo a Vicenza dal 3 al 6 febbraio 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13267)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XV Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Sa.Mo.Ter », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XV Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - Sa.Mo.Ter », che avrà luogo a Verona dal 5 al 12 febbraio 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13269)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Autorizzazione alla società « Sofimi - Società fiduciaria milanese S.p.a. », in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sofimi - Società fiduciaria milanese S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sofimi - Società fiduciaria milanese S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(13436)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa del l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché in sotterraneo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imposte esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1977, relativo alla costituzione del predetto comitato;

Viste le dimissioni presentate dal geom. Giorgio Ceratto, membro del comitato in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Vista la designazione effettuata dall'associazione sindacale Intersind;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del geom. Giorgio Ceratto, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Falcucci è nominato membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del geom. Giorgio Ceratto, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13434)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1, lettera *d*), della legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visti gli articoli 3 e 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Sentito il competente consiglio di amministrazione;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al predetto organo scade il 31 dicembre p.v.;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185. Le elezioni avranno luogo nellla ultima domenica del mese di maggio millenovecentosettantotto.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni con le relative competenze territoriali:

Milano: Lombardia, Piemonte e Liguria;

Bologna: Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Roma: Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria;

Napoli: Campania, Molise, Puglia, Basilicata;

Palermo: Calabria, Sicilia.

Roma, addì 14 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(13794)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Imperia;

Considerato che il cav. Luigi Porretti, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 8993 del 15 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Imperia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pierluigi Grosso in sostituzione del cav. Luigi Porretti, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pierluigi Grosso è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie di Imperia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del cav. Luigi Porretti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13630)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Autorizzazione alla società « Tribconsult dei dottori commercialisti Valerio Moretti Cane, Ambrogio Picolli, Giancarlo Lombardi & C. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Tribconsult dei dottori commercialisti Valerio Moretti Cane, Ambrogio Picolli, Giancarlo Lombardi & C. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Tribconsult dei dottori commercialisti Valerio Moretti Cane, Ambrogio Picolli, Giancarlo Lombardi & C. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(13593)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del dott. Luciano Pagni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 11866 dell'8 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giorgio Torsoli in sostituzione del dott. Luciano Pagni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giorgio Torsoli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Luciano Pagni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(13629)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1977, con il quale il sig. Ugo Ferrero è stato nominato membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Vista la nota con la quale il sig. Ugo Ferrero ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 452 del 13 settembre 1977, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Antonio Noseda in sostituzione del sig. Ugo Ferrero;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Noseda è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore industria ed in sostituzione del sig. Ugo Ferrero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(13742)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Decreta:

Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, procedono, per l'anno 1978, la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) proprietari di autovetture ad uso privato con cilindrata superiore a 2000 c.c. immatricolate in data successiva al 31 dicembre 1974, esclusi gli enti pubblici, le società con capitale superiore a un miliardo di lire ed i soggetti per i quali le autovetture costituiscono beni strumentali per l'esercizio della propria impresa;

b) soggetti che hanno presentato dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1976;

c) titolari di redditi di lavoro autonomo o d'impresa che abbiano dichiarato, per l'anno 1975, perdite relativamente ai cespiti della specie;

d) titolari di redditi, relativi all'anno 1975, derivanti da attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero dalla conduzione di alberghi o pubblici esercizi;

e) titolari di redditi, relativi all'anno 1975, derivanti dall'esercizio delle seguenti professioni: artisti; medici, psicologi e farmacisti; avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notai; commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati; ingegneri e architetti; altre attività professionali non altrimenti classificate; rappresentanti di commercio, intermediari, agenti di borsa e assimilati; titolari di redditi derivanti da servizi forniti alla persona o da servizi vari non altrimenti classificati.

Art. 3.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare secondo le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

cat. *a*): 10%;

cat. *b*): 20% di cui i 3/4 con volume d'affari fino a lire due milioni ed 1/4 con volume d'affari superiore a tale cifra;

cat. *c*): 10%;

cat. *d*): 40%, di cui 5/8 con reddito complessivo netto fino a lire tre milioni, i 2/8 con reddito superiore a tre e fino a sei milioni di lire ed 1/8 con reddito superiore a sei milioni di lire;

cat. *e*): 20%, di cui i 3/4 con reddito complessivo netto fino a lire due milioni ed 1/4 con reddito superiore a tale limite.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e dai nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione, fra guardia di finanza e nuclei misti, dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante ulteriore sorteggio.

Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle fasce di reddito o di volume di affari indicate nell'art. 3 per ogni singola categoria di contribuenti risulta superiore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima fascia, la eccedenza è computata nella fascia inferiore o in mancanza in quella superiore della stessa categoria.

Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette per quanto riguarda le categorie *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 e del centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette per quanto riguarda tutte le altre categorie indicate nel predetto articolo.

I sorteggi elettronici sono effettuati sulla base dei dati, relativi alle singole categorie, registrati negli ar-

chivi magnetici dell'anagrafe tributaria ed estraendo da questi un numero di soggetti calcolato in base alle percentuali di cui all'art. 3.

L'individuazione dei soggetti di cui alle categorie *d*) ed *e*) dell'art. 2 viene effettuata sulla base dei codici di attività previsti dal mod. 740 in vigore nel 1976.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari nonchè da due ufficiali superiori della guardia di finanza designati dal comandante generale. La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi. La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati, appartenenti alla guardia di finanza.

La estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e praticamente equiprobabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in milionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ed un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonchè gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui nominativi sorteggiati, ciascuno di essi è stampato direttamente in busta suggellata; copia di ogni busta è conservata presso il comando generale della guardia di finanza.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della guardia di finanza, ai competenti comandi, in sede provinciale, della guardia di finanza ed ai competenti ispettori compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persone;

b) dei componenti il nucleo familiare se il soggetto controllato è persona fisica.

Art. 7.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrano una o più delle seguenti ipotesi:

a) che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1975;

b) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della guardia di finanza con inizio dal 1° gennaio 1975;

c) nei cui confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo all'anno 1977.

Art. 8.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate all'art. 5.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale o dell'attività del soggetto estratto da una provincia ad un'altra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(13855)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Proroga al 31 dicembre 1978 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1976, concernente la proroga al 31 dicembre 1977 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi limitatamente a Paesi terzi;

Ritenuta la opportunità di mantenere il regime dell'autorizzazione per le esportazioni dei prodotti petroliferi, in relazione al permanere di talune difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale, verso i Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale previsto dai succitati decreti ministeriali è prorogato al 31 dicembre 1978 limitatamente alle destinazioni Paesi terzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(13803)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2622/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2623/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, relativo alla sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15000 chilogrammi, della sottovoce ex 88.02 B II c).

Regolamento (CEE) n. 2624/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2625/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, riguardante il prolungamento del periodo di corresponsione dell'indennità forfettaria temporanea prevista dall'articolo 4-*bis* dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 2626/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2627/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2628/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1977, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2629/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2630/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di dicembre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2631/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2632/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2697/76, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) numero 2453/76, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2633/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i prezzi di vendita di determinate carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano a norma del regolamento (CEE) n. 2453/76 e modifica i regolamenti (CEE) n. 2875/76 e (CEE) n. 35/77.

Regolamento (CEE) n. 2634/77 della commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 306 *del* 30 *novembre* 1977.

(134/C)

Regolamento (CEE) n. 2635/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 ed ex 58.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2636/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 30 *novembre* 1977.

(135/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 57/1977. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1976 con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1977;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stato stabilito che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, settore I, ed agli autotassametri settore II, di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 1976 possono, nell'anno 1978, essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria bonus-malus che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella forma tariffaria con clausola di « franchigia fissa assoluta » che prevede un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno;

Considerato che con lo stesso decreto sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia fissa assoluta » da valere per l'anno 1978 rispettivamente in L. 15.000 e L. 250.000;

Considerato che con decreto ministeriale 23 settembre 1977 il termine previsto all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1976 per la presentazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei natanti da parte delle imprese di assicurazione autorizzate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1977 con il quale è stata costituita la commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1977 con il quale è stato stabilito che per l'anno 1978 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà superare la misura massima del 37%, né essere inferiore alla misura minima del 34%, dei premi di tariffa, fatta eccezione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV, parte seconda (veicoli per trasporto di cose oltre 25 q.li di peso complessivo a pieno carico) per le quali le predette misure sono ridotte, rispettivamente, al 34% e al 31%;

Considerato che, fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso anno 1978, la misura massima delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso, non potrà superare il limite raggiunto alla data di pubblicazione del precitato decreto e non potrà, in ogni caso, eccedere il limite del 14% del premio di tariffa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 1978, i massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, già indicati nella tabella A, allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1977 con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a versare per l'anno 1978 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971 con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera» di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione alla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1975 con il quale sono state approvate le condizioni tariffarie per il rilascio del citato certificato internazionale di assicurazione (carta verde) da parte delle imprese autorizzate ad esercitare in Italia il ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del consiglio della Comunità europea, in base al quale ogni stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Visti i decreti ministeriale 12 ottobre 1972 e 13 maggio 1974 con i quali sono state approvate le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione «frontiera» con validità estesa al territorio di tutti gli Stati facenti parte della C.E.E.;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1974 con il quale sono state approvate le tariffe dei premi per detta speciale assicurazione «frontiera»;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe e condizioni di polizza da valere per l'anno 1978, le quali prevedono per il settore I (autovetture in servizio privato, esclusi il noleggio e la locazione ed autovetture da noleggio con conducente) un'aumento medio per la tariffa bonus-malus, in corso al 31 dicembre 1977, del 13 % e per le tariffe con franchigia fissa ed assoluta (L. 30.000/50.000/100.000 e lire 50.000/100.000/150.000) rispettivamente sconti medi del 19 % e 27 % sui citati premi della tariffa bonus-malus;

Considerato che per i settori II (autotassametri), III (autobus), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motocicli) e VI (rischi speciali), le imprese hanno proposto, per la tariffa a premio fisso, aumenti che variano dal 6 % al 12 % rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del 1977; che per le assicurazioni relative alle macchine agricole, ai natanti, le imprese hanno proposto di mantenere invariate le tariffe attualmente in vigore; che relativamente ai veicoli dei settori III e IV le imprese stesse hanno chiesto per la tariffa con franchigia fissa ed assoluta, variabile da L. 100.000 a L. 1.000.000, riduzioni sui premi delle corrispondenti formule fisse che vanno dal 22 % al 64 % e per le gare e le competizioni sportive viene richiesto un aumento del premio del 50 % rispetto alle precedenti tariffe;

Viste le relazioni tecniche presentate dalle imprese a corredo delle tariffe di cui sopra;

Vista la domanda e relativa relazione tecnica, presentata dall'UCI, intesa ad ottenere per conto delle imprese autorizzate ad esercitare in Italia il ramo responsabilità civile autoveicoli l'approvazione di nuovi premi e condizioni tariffarie per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) da parte di dette imprese;

Visti la relazione tecnica e gli altri documenti con i quali l'Ufficio centrale italiano ha corredato la sua richiesta di approvazione, per conto delle imprese aderenti, di nuove tariffe dei premi per la speciale assicurazione «frontiera» che prevedono aumenti di premio come dalla allegata tabella;

Considerato che la Società per azioni Lloyd Adriatico, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto anche per il 1978 l'approvazione della formula tariffaria con franchigia denominata «4 R» proponendo un aumento del 15 % rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta formula tariffaria;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italia assicurazioni, Italiana incendio, La Pace, Levante, Maeci, Nordstern, Preservatrice, Reale mutua, Sai, Sara, The Northern, The Seven Provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, Zurigo, hanno chiesto l'approvazione per i soli settori tariffari I e II delle sole tariffe «bonus-malus»;

Considerato che la compagnia Unipol ha presentato una tariffa che per i veicoli dei settori I e II (autovetture in servizio privato, esclusi il noleggio e la locazione ed autovetture da autonoleggio con conducente) rispetto a quella proposta da altre imprese adotta tra l'altro una ridotta incidenza dei caricamenti, pervenendo in tal modo ad una richiesta di aumento del 10 % rispetto alla precedente tariffa «bonus-malus» relativa a tali veicoli a motore e prevede per il settore III (autobus) gli stessi premi in vigore al 31 dicembre 1977; per il settore IV (veicoli per trasporto di cose) la tariffa a premio fisso limitatamente ai veicoli sino ai 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose proprie, con aumento pari al 20 % della tariffa attualmente in vigore; per i motoveicoli e i ciclomotori per trasporto cose proprie una tariffa invariata, per conto terzi un aumento del 25 % rispetto alle tariffe attualmente in vigore, mentre per gli altri autoveicoli del settore IV, la sola tariffa con franchigia con l'applicazione di sconti sui premi a tariffa a premio fisso, variabili da un minimo del 20 % ad un massimo del 65 %. Per il settore tariffario V (ciclomotori e motocicli) la detta impresa chiede un aumento del 10 % sui premi in vigore al 31 dicembre 1977, mentre per l'estensione della garanzia ai terzi trasportati chiede un aumento del 50 % su detta tariffa maggiorata; per il settore VI (rischi speciali) l'aumento richiesto è pari al 30 % dei premi in vigore al 31 dicembre 1977 mentre per le macchine agricole ed i natanti chiede di poter applicare le tariffe in vigore al 31 dicembre 1977;

Considerato che la Banca nazionale delle comunicazioni ha chiesto l'autorizzazione ad applicare tariffe per i veicoli dei settori I e II le quali, rispetto a quelle presentate da altre imprese, adottano una ridotta incidenza dei caricamenti e che la stessa Banca nazionale delle comunicazioni ha chiesto, relativamente ai motocicli ed alle motocarrozzette fino a 150 cc, per l'estensione della garanzia ai terzi trasportati, una riduzione di premio del 50 % sulla tariffa con i terzi trasportati applicata nell'anno 1977;

Considerato che la società Ascoroma ha presentato una tariffa che, rispetto a quella proposta dalle altre imprese, adotta per i settori I e II una ridotta incidenza dei caricamenti, pervenendo in tal modo a richieste di aumento più contenuto rispetto a quelle presentate dalle altre imprese;

Considerato che la società Unipol e la società Ascoroma hanno presentato particolari condizioni di polizza per il settore I (autovetture private) concernenti il pagamento dilazionato del premio;

Considerato che la società Allianz e la società La Pace hanno presentato varianti rispetto alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza presentate dalla generalità delle imprese che modificano, tra l'altro, le scale di bonus-malus ed il premio base di ingresso;

Considerato che la società New Hampshire Ins. Co. ha chiesto di poter limitare le garanzie offerte nel settore III (autobus) alla sola formula fissa mentre, per lo stesso settore III e per i natanti chiede di poter limitare le garanzie stesse ai soli massimali minimi di legge;

Vista la domanda della società Levante con la quale si richiede la non applicazione della tariffa relativa ai «veicoli usati circolanti per prova, collaudo, dimostrazione», e l'automatica estensione della garanzia all'estero in tutti i Paesi ove vige il sistema della carta verde, nonchè la non applicazione della tariffa con clausola di franchigia fissa ed assoluta per i veicoli dei settori I, II, III e IV;

Esaminata la proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1977 sopra citato, con la quale proposta è stato considerato che le tariffe di premi presentate dalle imprese non possono essere approvate in quanto basate su dati statistici che, per la stima di alcuni dei principali elementi per la determinazione del fabbisogno tariffario non corrispondono a quelli desunti dall'esperienza più recente riferita all'esercizio 1976, quale è risultata dalla gestione del conto consortile per detto esercizio;

ipotesi di variazioni dei costi dei sinistri più che proporzionali alle previste variazioni del costo della vita, ipotesi che non sono confermate dalle risultanze statistiche ricavate dalla gestione del ramo della responsabilità civile autoveicoli obbligatoria;

ipotesi di rendimento finanziario delle riserve sinistri che non sono da ritenersi coerenti con le ipotesi adottate per le variazioni del costo della vita;

ipotesi di variazione della frequenza di sinistri che non tengono conto degli effetti che potranno verificarsi a seguito delle emanazioni dei provvedimenti in materia di limiti di velocità, per i quali non sono stati previsti effetti di riduzione sul costo medio dei sinistri;

ipotesi di livello di caricamenti non conformi ai limiti massimi successivamente stabiliti con decreto ministeriale 14 dicembre 1977;

ipotesi di modifica delle regole evolutive e della scala dei premi delle tariffe «bonus-malus» le quali, tenuto conto delle variazioni registrate nella frequenza di sinistri e nell'assegnazione dei contratti nelle varie classi di merito, non sono adeguate a garantire un andamento sufficientemente equilibrato della tariffa stessa;

Considerato che nel determinare la misura dei premi di tariffa comprensivi di caricamenti, concernenti le formule con franchigia, occorre tener conto del fatto che la massa premi delle tariffe con franchigia a parità di portafoglio risulta più bassa di quella della tariffa con clausola di «bonus-malus» o a premio fisso;

Considerato che per i settori I e II appare opportuno procedere alla modifica di coefficienti per potenza fiscale, nonchè alla riduzione delle zone territoriali da otto a cinque resa necessaria a seguito dell'applicazione per detti settori delle formule personalizzate attribuendo alle stesse nuovi coefficienti secondo le risultanze delle elaborazioni del conto consortile stabilite sulla base delle indicazioni emerse sulla frequenza e costo medio di sinistri per singole province di immatricolazioni;

Ritenuto che possono essere lasciate invariate le tariffe relative a taluni rischi del settore IV, nonchè alle macchine agricole, mentre per il settore III la tariffa in vigore al 31 dicembre 1977 può essere ridotta;

Ritenuto che le tariffe relative ai natanti possono essere lasciate invariate pur prevedendo i contratti relativi a detti rischi l'adeguamento alle nuove garanzie minime obbligatorie;

Ritenuto che le nuove tariffe relative alle gare e competizioni sportive presentate dalle imprese possono essere accolte;

Ritenuto che non è possibile accogliere le richieste delle società Allianz e La Pace concernenti una nuova struttura tariffaria dalla formula con clausola «bonus-malus» in quanto la stessa non risulta adeguata a garantire un andamento equilibrato della tariffa nel corso degli anni;

Ritenuto che la richiesta concernente il pagamento dilazionato del premio presentata dalla società Unipol e dalla società Ascoroma dovrà essere ulteriormente esaminata e formerà oggetto di eventuale successiva autorizzazione;

Ritenuto che non è possibile accogliere la richiesta della società Levante intesa a non applicare talune tariffe, in quanto per tutti i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, le imprese sono tenute ad accettare le proposte di assicurazione che vengono loro presentate, mentre non è possibile accogliere altra richiesta, poichè secondo l'attuale normativa non è consentito inserire obbligatoriamente in tutti i contratti l'estensione della garanzia assicurativa all'estero;

Ritenuto che le nuove condizioni di tariffa, presentata dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni, concernenti il certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e la speciale assicurazione «frontiera» risultano accoglibili in considerazione della maggiore estensione ed ampiezza dei rischi assunti dalle imprese interessate;

Ritenuto che le predette osservazioni trovano conferma nell'indagine effettuata a tale riguardo dall'apposita commissione di studio nominata con decreto ministeriale 30 luglio 1977;

Tenuto conto che, in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1977 sostituisce quello della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 e fino al 31 dicembre dello stesso anno le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO; AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

A) *Tariffa «bonus-malus».*

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento, di L. 73.159, al netto d'imposta e comprensivo della garanzia terzi trasportati ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.	1,48
da oltre 12 fino a 14 c.v.	1,57
da oltre 14 fino a 18 c.v.	2,11
oltre i 18 c.v.	2,50

Massimali di garanzia:

50-20-5 milioni (minimi di garanzia per il settore I)	1,05
75-20-5 milioni (minimi di garanzia per il settore II)	1,06
75-25-7,5 milioni	1,09
100-30-10 milioni	1,12
150-50-15 milioni	1,19
100 milioni (massimale unico)	1,29

Per i massimali non indicati valgono i coefficienti approvati con decreto ministeriale 19 maggio 1975. E' soppresso il massimale unico di 40 milioni.

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,88
III	0,75
IV	0,65
V	0,51

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I zona: Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - EE - Forlì - Lucca - Massa - Milano - Modena - Napoli - Targhe estere - Torino.

II zona: AFI - Ancona - Aosta - Bari - Cagliari - Caserta - CD - Ferrara - Firenze - Foggia - FTASE - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Mantova - Nuoro - Oristano - Padova - Parma - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Repubblica di S. Marino - Roma - Rovigo - Salerno - SCV - Sassari - Savona - SMOM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza.

III zona: Alessandria - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Grosseto - L'Aquila - Latina - Macerata - Messina - Novara - Pavia - Perugia - Pesaro - Rieti - Teramo - Trieste - Varese - Vercelli.

IV zona: Caltanissetta - Catania - Cosenza - Lecce - Matera - Palermo - Potenza - Siena - Terni.

V zona: Agrigento - Campobasso - Enna - Isernia - Ragusa - Siracusa - Trapani - Viterbo.

La tariffa formata con l'applicazione dei suindicati criteri corrisponde al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla seguente clausola che deve essere inserita nei contratti stipulati nella forma «bonus-malus»:

« La presente assicurazione è stipulata nella forma "bonus-malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazioni" quali definiti dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e che si articola in undici classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito		Coefficienti di determinazione del premio
1	Bonus	0,70
2		0,75
3		0,80
4		0,85
5		0,92
6	Ingresso	1,00
7	Malus	1,15
8		1,32
9		1,52
10		1,75
11		2,00

All'atto della stipulazione il contratto, se relativo a:

a) *veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure*

b) *veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico, oppure*

c) *veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "bonus-malus"*
e assegnato alla classe di merito 6 della suriportata tabella, sempre che il veicolo al quale esso si riferisce non sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "bonus-malus", nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma della presente clausola.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) *e* b), *il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare.*

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "bonus-malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 11 della tabella sopra riportata, salvo che il contraente provi che il contratto precedente è stato stipulato presso un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa e che ha fatto richiesta dell'attestazione al commissario liquidatore della stessa. In questo ultimo caso, il contraente è tenuto a dichiarare all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno o la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, se il contratto ha avuto durata inferiore ad un anno. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione nella classe di merito 11 effettuata a norma della disposizione di cui alla prima parte del precedente comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione del precedente assicuratore che venga consegnata all'impresa in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi dalla data della stipulazione stessa. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio dovuto per la nuova annualità.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui al quinto e sesto comma la disposizione del quarto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con l'impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri « osservati »				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	5	6	7
2	1	4	6	7	8
3	2	5	7	8	9
4	3	6	8	9	10
5	4	7	8	9	10
6	5	7	8	9	10
7	6	8	9	10	11
8	6	9	10	11	11
9	7	10	11	11	11
10	8	11	11	11	11
11	9	11	11	11	11

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del contraente. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla sostituzione del veicolo con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.

L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per sé spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'estensione ».

La clausola sopra riportata deve essere inserita all'atto del rinnovo, anche nei contratti già stipulati nella forma « bonus-malus », che vengono rinnovati nella stessa forma nel corso dell'anno 1978, in sostituzione della clausola « bonus-malus » contenuta nei medesimi.

Tuttavia, per i contratti di cui al precedente comma nonchè per quelli stipulati nel corso dell'anno 1978 che si riferiscono a veicoli già assicurati presso altra impresa nella forma « bonus-malus » e per i quali il contraente consegni « l'attestazione » di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, restano ferme, agli effetti della determinazione del premio da corri-

spondere all'atto del rinnovo o della stipulazione, le riduzioni o le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione della clausola «bonus-malus» in vigore al 31 dicembre 1977. Le riduzioni e le maggiorazioni predette si applicano sul premio determinato con i criteri stabiliti dalla presente delibera per la classe 6 (classe di ingresso) della tabella di merito di cui alla nuova clausola «bonus-malus» sopra riportata.

Fermo quanto disposto al comma precedente, i contratti di cui al medesimo comma sono assegnati, all'atto del rinnovo o della stipulazione, ai fini della determinazione del premio per le annualità successive, alla classe di merito della clausola «bonus-malus» stabilita con la presente delibera che, in base alla seguente «tavola di corrispondenza», risulta corrispondente a quella della clausola in vigore al 31 dicembre 1977 alla quale ciascun contratto avrebbe dovuto essere assegnato secondo quest'ultima clausola.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA FRA LE CLASSI DI MERITO DELLA CLAUSOLA BONUS-MALUS IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1977 E QUELLE DELLA CLAUSOLA STABILITA DALLA PRESENTE DELIBERA.

Classi di merito previste dalla clausola in vigore al 31 dicembre 1977	Classi di merito previste dalla clausola stabilita dalla presente delibera
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

I contratti stipulati nel corso del 1978 che si riferiscono a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma «bonus-malus», per i quali il contraente non consegni «l'attestazione» del precedente assicuratore, sono assegnati, all'atto della stipulazione, alla classe 10 della tabella di merito prevista dalla clausola «bonus-malus» stabilita con la presente delibera, salvo che il contraente provi che il precedente contratto è stato stipulato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Il premio da corrispondere è quello determinato con i criteri di cui alla presente delibera per la classe 6 (classe d'ingresso) della predetta tabella di merito, maggiorato dell'aliquota di «malus» relativa alla classe 9 della tabella di merito di cui alla analoga clausola in vigore al 31 dicembre 1977.

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato con una impresa posta in liquidazione coatta amministrativa si applicano, per l'assegnazione del nuovo contratto, i criteri previsti per questo caso dalla clausola «bonus-malus» stabilita con la presente delibera. Il premio da corrispondere all'atto della stipulazione è quello determinato con i criteri di cui alla presente delibera per la classe 6 (classe d'ingresso) della tabella di merito prevista dalla predetta clausola, diminuito della aliquota di «bonus» o, rispettivamente, maggiorato della aliquota di «malus» relativa alla classe di merito della clausola «bonus-malus» in vigore al 31 dicembre 1977 che corrisponde a quella alla quale il contratto è assegnato all'atto della stipulazione.

B) *Tariffa con clausola di «franchigia fissa e assoluta».*

1) Franchigia di L. 30/50/100.000 rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

La misura dei premi, a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, si determina con gli stessi criteri stabiliti per la tariffa «bonus-malus». Il premio da assumere come base di riferimento è pari a L. 58.039 al netto di imposta e comprensivo della garanzia terzi trasportati, mentre restano fermi i coefficienti indicati alla lettera *A*), fatta eccezione di quelli riferiti alle zone territoriali che sono sostituiti dai seguenti:

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,89
III	0,76
IV	0,66
V	0,52

2) Franchigia di L. 50/100/150.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 e di oltre 14 c.v.

I premi sono determinati con gli stessi criteri di cui al n. 1) assumendo come base di riferimento il premio di L. 50.784, al netto di imposta e comprensivo della garanzia terzi trasportati.

Le assicurazioni con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» possono essere stipulate per tutti i massimali di garanzia.

Nei contratti deve essere inserita la clausola di «franchigia fissa ed assoluta» stabilita con il decreto ministeriale 30 dicembre 1976.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEI SETTORI III E IV

Per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III e IV si applicano le tariffe a premio fisso in vigore al 31 dicembre 1977, immutate o variate secondo quanto di seguito indicato:

A) Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario III (autobus): riduzione pari al 5%.

B) Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario IV (veicoli per trasporto di cose):

a) veicoli (esclusi motoveicoli e ciclomotori) fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

per trasporto cose proprie: nessuna variazione;

per trasporto cose per conto terzi: aumento pari al 10 %;

b) veicoli (esclusi motoveicoli e ciclomotori) da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

per trasporto cose proprie: aumento pari all'8 %;

per trasporto cose per conto terzi: aumento pari al 10%;

c) motoveicoli e ciclomotori:

per trasporto cose proprie e per conto terzi: nessuna variazione.

Il raggruppamento effettuato dalla tariffa in vigore al 31 dicembre 1977 dei veicoli «da oltre 70 fino a 115 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico» viene ampliato fino a comprendere i veicoli di peso complessivo a pieno carico di 120 quintali.

Conseguentemente il raggruppamento successivo «da oltre 115 fino a 150 q.li» è sostituito da quello «da oltre 120 fino a 150 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico».

Per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV sono altresì stabilite le seguenti franchigie fisse ed assolute con sconti sulle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera:

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus):

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 26 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 46 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 52 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 61 %;

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV (veicoli per trasporto di cose):

a) autocarri, motoveicoli e ciclomotori:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 29 %;

b) limitatamente agli autocarri:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 46 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 55 %;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 63 %.

Gli sconti di cui al precedente comma vanno applicati sul premio delle tariffe a premio fisso relativo alla combinazione di massimali prescelta.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale o una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50 % dello sconto, sul premio annuo, praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

Ai nuovi massimali stabiliti come minimi in garanzia per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori III e IV con il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono attribuiti i seguenti coefficienti:

Settore III

Massimali	Coefficienti di premio
75-20-7,5 milioni	91
150-20-15 milioni	109
200-20-15 milioni	112
250-20-15 milioni	114

Settore IV

Massimali	Coefficienti di premio
—	—
Autocarri:	
50-20-5 milioni	105
75-20-7,5 milioni	108
100-20-10 milioni	110
Motoveicoli:	
20-20-1,5 milioni	103
25-20-2 milioni	104

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V

(ciclomotori e motoveicoli)

Per le assicurazioni relative ai ciclomotori si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1977, aumentata del 10%.

Per le assicurazioni relative ai motoveicoli si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1977 non comprensiva della garanzia verso i terzi trasportati, aumentata del 65%.

Ai nuovi massimali stabiliti come minimi di garanzia dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1977, n. 776, sono attribuiti i seguenti coefficienti:

Massimali	Coefficienti di premio
—	—
20-20-1,5 milioni	103
25-20-2 milioni	104

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI

(rischi speciali non previsti da altri settori della tariffa solo rischio della circolazione)

Per le assicurazioni relative ai veicoli del settore VI si applica la tariffa in vigore al 31 dicembre 1977, aumentata del 2%. Nei casi in cui le norme tariffarie fanno riferimento per la determinazione del premio ai premi previsti per i veicoli del settore IV questi ultimi debbono essere assunti nella misura in vigore al 31 dicembre 1977, aumentata del 2%.

Al nuovo massimale di 75-20-7,5 milioni, stabilito come minimo di garanzia per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, è attribuito il coefficiente 105.

Art. 2.

La Banca nazionale delle comunicazioni, la compagnia Unipol e la società Ascoroma sono autorizzate ad assumere come base di riferimento per la formazione della tariffa «bonus-malus» da applicare per le assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II il premio di L. 69.867, al netto di imposta e comprensivo della garanzia terzi trasportati.

La Banca nazionale delle comunicazioni e la società Ascoroma sono autorizzate ad applicare per la tariffa con clausola di «franchigia fissa ed assoluta», di cui all'art. 1, punto *B*, numeri 1 e 2 (settori I e II), premi determinati assumendo come base di riferimento, rispettivamente il premio di L. 55.427 e quello di L. 48.500, al netto dell'imposta e comprensivi della garanzia terzi trasportati.

La società Lloyd Adriatico è autorizzata a determinare i premi della tariffa denominata «4R» assumendo come base di riferimento il premio di L. 57.314, al netto dell'imposta e comprensivo della garanzia terzi trasportati, ed applicando gli stessi coefficienti stabiliti per la tariffa con clausola di «franchigia fissa ed assoluta», di cui all'art. 1, punto *B*, n. 1.

La stessa società è altresì autorizzata a continuare ad applicare le norme tariffarie relative alla predetta tariffa «4R» in vigore al 31 dicembre 1977.

Le imprese Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italia assicurazioni, Italiana incendio, Levante, Maeci, Pace, Nordstern, Northern, Preservatrice, Reale mutua, SAI, Sara, Seven Provinces, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, Zurigo, sono autorizzate ad applicare per le assicurazioni di veicoli a motore dei settori I e II la sola tariffa «bonus-malus».

La società Levante è altresì autorizzata ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni relative a veicoli a motore dei settori III e IV.

La società New Hampshire Ins. CO. è autorizzata ad applicare per le assicurazioni di veicoli a motore del settore III la sola tariffa a premio fisso ed a limitare per le stesse assicurazioni, nonché per quelle relative a natanti, la garanzia soltanto alle somme minime stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977.

Art. 3.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le sole tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta» per le assicurazioni relative ai veicoli del settore IV per trasporto conto terzi e ai veicoli dello stesso settore IV oltre i 40 quintali di peso complessivo a pieno carico per trasporto conto proprio, esclusi i motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie e per conto terzi.

La Banca nazionale delle comunicazioni, la compagnia Unipol e la società Ascoroma sono autorizzate ad applicare per le assicurazioni di veicoli a motore del settore IV, oltre alle tariffe con clausola di franchigia già stabilite all'art. 1 della presente delibera, anche le seguenti tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta»;

per assicurazioni relative a veicoli a motore, esclusi i motocicli ed i ciclomotori, fino a 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

per trasporto di cose proprie: franchigia di L. 50.000, con sconto dell'11 % sul premio delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera relativo alla combinazione di massimali prescelta;

per trasporto conto terzi: franchigia di L. 75.000, con sconto del 21 % sul premio delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera relativo alla combinazione di massimali prescelta;

per assicurazione di motocicli e ciclomotori per trasporto di cose proprie e per conto terzi: franchigia di L. 50.000, con sconto, rispettivamente, dell'11 % e del 15 % sul premio delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera relativo alla combinazione di massimali prescelta.

Art. 4.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore I della apposita tariffa (motoscafi ed imbarcazioni ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto) si applicano i premi, non comprensivi della garanzia terzi trasportati, in vigore al 31 dicembre 1977.

Ai nuovi massimali stabiliti come minimi di garanzia con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono attribuiti i seguenti coefficienti di premio:

massimali 25-20 milioni: coefficiente 100;
massimali 30-20 milioni: coefficiente 103.

Resta fermo il coefficiente 107 per i massimali 50-20 milioni.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore II (natanti ed imbarcazioni adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone) continuano ad applicarsi i premi in vigore al 31 dicembre 1977.

Ai nuovi massimali stabiliti come minimi di garanzia con il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, sono attribuiti i seguenti coefficienti di premio:

massimali 75-20 milioni: coefficiente 103;
massimali 100-20 milioni: coefficiente 105;
massimali 150-20 milioni: coefficiente 102.

Art. 5.

Sono approvate, secondo il testo depositato dalle imprese richiedenti, le varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui ai decreti ministeriali 9 giugno 1971, 19 maggio 1975, 3 marzo 1976 e 30 dicembre 1976, presentate dalle imprese per adeguare le predette norme e condizioni alle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nonché a quelle dei decreti ministeriali 28 luglio 1977 relativi, rispettivamente, alle formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi per l'anno 1978 e al modulo di denuncia di sinistro per la predetta assicurazione, e a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776.

Salve le variazioni di cui al precedente comma, le norme tariffarie e le condizioni di polizza di cui ai succitati decreti ministeriali continuano ad applicarsi nel testo in vigore al 31 dicembre 1977, per le parti che non siano imcompatibili con quanto disposto con la presente delibera.

Art. 6.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive si applicano le tariffe in vigore al 31 dicembre 1977, aumentate del 50%.

Sono approvate le nuove norme tariffarie presentate dalle imprese per le predette assicurazioni, secondo il testo depositato dalle stesse imprese.

Per le assicurazioni relative alle macchine agricole continueranno ad applicarsi le tariffe e le norme tariffarie in vigore al 31 dicembre 1977.

Art. 7.

Sono approvate, secondo i testi depositati dall'Ufficio centrale italiano (UCI) per conto delle imprese aderenti, i premi e le norme tariffarie da applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 1978 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e per la stipula della speciale assicurazione « frontiera ».

Art. 8.

I contratti relativi a veicoli a motore od a natanti in corso al 1° gennaio 1978 che prevedono minimi di garanzia inferiori a quelli stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, debbono essere adeguati alle disposizioni del citato decreto per il residuo periodo di durata del contratto successivo alla predetta data. La integrazione di premio dovuta per l'adeguamento va determinata sulla base delle tariffe in vigore al momento della stipulazione o dell'ultimo rinnovo del contratto e dei coefficienti previsti dalle tariffe stabilite con la presente delibera per la nuova combinazione di massimali prescelta dal contraente.

Per l'estensione obbligatoria della garanzia alla responsabilità per i danni causati ai terzi trasportati sui contratti in corso al 1° gennaio 1978 che non prevedono tale garanzia, è dovuta una integrazione del premio applicato al contratto all'atto della stipulazione o dell'ultimo rinnovo da determinarsi, in relazione al residuo periodo di durata del contratto successivo alla predetta data, sulla base delle tariffe, comprensive della garanzia terzi trasportati, in vigore al 31 dicembre 1977, salvo che per i veicoli a motore del settore V per i quali l'integrazione deve essere determinata sulla base delle tariffe stabilite con la presente delibera.

Art. 9.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1978, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con la presente delibera, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 10.

Le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione, entro il 15 ottobre 1978, nuove tariffe da valere per l'anno 1979.

Art. 11.

La presente delibera si applica alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(13894)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Cangini console onorario di Svezia a La Spezia (nuova circoscrizione).

(13685)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sven Stefan Goran Strokirk console di Svezia a Genova (nuova circoscrizione).

(13686)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arturo Capanna console onorario di Svezia a Livorno (nuova circoscrizione)

(13687)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ruggero Roberto console onorario di Svezia a Messina (nuova circoscrizione).

(13688)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jan Lindbladh console generale onorario di Svezia a Milano (nuova circoscrizione).

(13689)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esclusione dall'incorporazione dell'Istituto autonomo per la case popolari di Lanciano

Ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 258, con decreto ministeriale 9 dicembre 1977, n. 2320, l'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano (Chieti) è stato escluso dall'incorporazione prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1037, per gli istituti a carattere non provinciale.

(13681)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Il titolo, sia nel sommario che nel testo, del decreto ministeriale 26 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 30 novembre 1977, invece di « Decreto ministeriale 26 novembre 1977. — Proroga dell'efficacia del decreto ministeriale 2 gennaio 1975, concernente sospensiva del prezziario dei prodotti galenici », deve leggersi: « Decreto ministeriale 26 novembre 1977. — Ulteriore proroga dell'efficacia del decreto ministeriale 2 gennaio 1975, con cui fu sospesa l'efficacia del terzo volume della farmacopea ufficiale - ottava edizione ».

(13636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Tiriolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(5376/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5371/M)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Senise (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5372/M)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Lagonegro (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5373/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Lesina (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5374/M)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5377/M)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Amendolara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5378/M)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Frascineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5379/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Panettieri (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5380/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5385/M)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 25.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5375/M)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Frascineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5366/M)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Ciminà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5367/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Panettieri (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5368/M)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Cleto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5369/M)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Laino Borgo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5370/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5381/M)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Casina (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5382/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Zola Predosa (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 204.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5383/M)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Sarsina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5384/M)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1977, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5386/M)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Ghilarza (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5387/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, il comune di Lesina (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5388/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 28 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	872,10	872,10	873,80	872,10	873,65	873,55	873,50	872,10	872,10	873,60
Dollaro canadese	793,50	793,50	797 —	793,50	796,70	796 —	795,50	793,50	793,50	796 —
Franco svizzero	434,70	434,70	433 —	434,70	433,65	435,15	434,75	434,70	434,70	435,20
Corona danese	150,53	150,53	150 —	150,53	151 —	151,01	152,35	150,53	150,53	151 —
Corona norvegese	170 —	170 —	170,50	170 —	170,40	170,45	171,75	170 —	170 —	170,50
Corona svedese	178,80	185,80	186,25	185,80	186,10	186,25	186,75	185,80	185,80	186,30
Fiorino olandese	381,09	381,09	381 —	381,09	381,40	381,55	382,20	381,09	381,09	381,60
Franco belga	26,4250	26,4250	26,55	26,4250	26,52	26,50	26,55	26,4250	26,4250	26,50
Franco francese	184,63	184,63	185,01	184,63	185,20	185,10	185,33	184,63	184,63	185,15
Lira sterlina	1659 —	1659 —	1664 —	1659 —	1665,17	1663,45	1664,50	1659 —	1659 —	1663,50
Marco germanico	413,93	413,93	414,50	413,93	413,56	414,25	414,08	413,93	413,93	414,30
Scellino austriaco	57,50	57,50	57,60	57,50	57,63	57,55	57,50	57,50	57,50	57,60
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,75	21,73	21,70	21,80	21,80	21,73	21,73	21,83
Peseta spagnola	10,54	10,54	10,80	10,54	10,78	10,75	10,7920	10,54	10,54	10,80
Yen giapponese	3,6230	3,6230	3,64	3,6230	3,642	3,72	3,64	3,6230	3,6230	3,64

Media dei titoli del 28 dicembre 1977

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	74,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,40
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	101,30
» 5 % (Città di Trieste)	96,60
» 5 % (Beni esteri)	96,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,50
» 5,50 % » » 1968-83	79,775
» 5,50 % » » 1969-84	77,475
» 6 % » » 1970-85	76,90
» 6 % » » 1971-86	75,25
» 6 % » » 1972-87	73,05
» 9 % » » 1975-90	81,85
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,40
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,525
» poliennali 7 % 1978	98,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,60
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,90
» » 9 % 1980	93,075
» » 10 % 1981	93,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	873,55
Dollaro canadese	795,75
Franco svizzero	434,975
Corona danese	151,69
Corona norvegese	171,125
Corona svedese	186,525
Fiorino olandese	381,895
Franco belga	26,537
Franco francese	185,23
Lira sterlina	1664 —
Marco germanico	414,255
Scellino austriaco	57,55
Escudo portoghese	21,815
Peseta spagnola	10,791
Yen giapponese	3,641

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Marsala.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Marsala;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976, 18 maggio 1977, 16 e 22 giugno 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Marsala, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Martino Arcadio	punti	86,239	su 132
2.	Vitale Giovanni	»	83,319	»
3.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
4.	Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
5.	Giglio Francesco	»	78,575	»
6.	Porcile Luciano	»	78,000	»
7.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
8.	Florio Pietro	»	77,193	»
9.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
10.	Coco Vincenzo	»	75,071	»
11.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
12.	Conte Antonio	»	73,835	»
13.	Carusi Agostino	»	71,109	»
14.	Labriola Antonio	»	70,350	»
15.	Amorese Arturo	»	70,232	»
16.	Ricotta Giovanni	»	69,825	»
17.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
18.	Armocida Elio	»	69,556	»
19.	Alfano Antonio	»	68,947	»
20.	Cresta Primo	»	68,588	»
21.	Mammana Francesco	»	68,447	»
22.	Silvestri Leonardo	»	67,960	»
23.	Patriarca Emilio	»	67,933	»
24.	Visone Aniello	»	67,845	»
25.	Strano Giuseppe	»	67,526	»
26.	Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
27.	Bianchini Virginio	»	66,984	»
28.	Mangione Francesco	»	66,595	»
29.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
30.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
31.	Passaretti Umberto	»	66,360	»
32.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
33.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
34.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
35.	Bova Antonino	»	65,400	»
36.	Gianfranchi C. Ruggero	»	64,832	»
37.	Zacordo Cosimo	»	64,778	»
38.	Ridolfo Francesco	»	64,592	»
39.	Pesente Elio	»	64,576	»
40.	Marchica Mario	»	64,466	»
41.	Bellotoma Giovanni	»	63,899	»
42.	Lombardo Giuseppe	»	63,250	»
43.	Trullo Antonio	»	63,032	»
44.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
45.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
46.	Di Martino Antonino	»	61,520	»
47.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
48.	Ruglioni Otello	»	61,119	»
49.	Trotta Carmine	»	61,060	»
50.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
51.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
52.	Gammaldi Mario E.	»	59,600	»
53.	Sancilio Cosimo	»	59,073	»
54.	Ceola Mario	»	58,862	»
55.	Malanga Lorenzo	punti	58,000	su 132
56.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
57.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
58.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
59.	Camporesi Vittorio	»	57,466	»
60.	Famiglietti Giuseppe	»	57,050	»
61.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
62.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
63.	Santoro Pasquale	»	56,760	»
64.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
65.	Patriarca Mario	»	56,520	»
66.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
67.	Caccavale Antonio	»	55,269	»
68.	Ferrante Pietro	»	55,032	»
69.	Glori Italico	»	54,280	»
70.	Sanna Pio	»	53,766	»
71.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
72.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
73.	Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
74.	Scrudato Salvatore	»	52,132	»
75.	Spiezia Giovanni	»	51,866	»
76.	Goria Marziale	»	50,472	»
77.	Aloi Enrico	»	50,020	»
78.	Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(13282)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Udine;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976 e il decreto ministeriale del 17 maggio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Udine, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Campanozzi Michele	punti	98,000	su 132
2.	De Negri Errico	»	88,568	»
3.	Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
4.	Ciliberto Luigi	»	87,500	»
5.	Martino Arcadio	»	85,939	»
6.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
7.	Pianalto Gelindo	»	82,556	»
8.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
9.	Porcile Luciano	»	79,000	»
10.	Pacifici Luigi	»	78,877	»
11.	Bartalena Valentino	»	78,594	»
12.	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
13.	Pace Delio	»	78,088	»
14.	Campi Paolo	»	77,412	»
15.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
16.	Florio Pietro	»	77,193	»
17.	De Pascale Mario	»	77,018	»
18.	Cerminara Luigi	»	76,622	»
19.	Giglio Francesco	»	76,075	»
20.	Tarella Domenico	»	75,313	»
21.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
22.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
23.	Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
24.	Mattioni Pietro	»	73,660	»
25.	Mugnaini Piero	»	73,183	»
26.	Centonze Gaspare	»	72,840	»
27.	Mele Marcello	»	71,870	»
28.	Mazzella Claudio	»	71,813	»
29.	Carusi Agostino	»	71,109	»

30. Santanera Giuseppe	punti	70,800	su 132
31. Pavia Aldo	»	70,648	»
32. Labriola Antonio	»	70,350	»
33. Amorese Arturo	»	70,232	»
34. Ballarotto Oliviero	»	70,186	»
35. Ricotta Giovanni	»	69,825	»
36. Circosta Lorenzo	»	69,676	»
37. Di Gilio Vito	»	69,603	»
38. Armocida Elio	»	69,556	»
39. Recchia Ezio	»	68,927	»
40. Pompeo Luigi	»	68,650	»
41. Cresta Primo	»	68,588	»
42. Sanna Francesco	»	68,077	»
43. Alfano Antonio	»	67,947	»
44. Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
45. Mangione Francesco	»	67,595	»
46. Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
47. Gangarelli Luigi	»	67,337	»
48. Augurio Garibaldi	»	66,983	»
49. Patriarca Emilio	»	66,933	»
50. Visone Aniello	»	66,845	»
51. Ferraro Calogero	»	66,463	»
52. Liberti Gennaro	»	66,408	»
53. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
54. Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
55. Bianchini Virginio	»	65,984	»
56. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
57. Bondioni Pietro	»	65,752	»
58. Matteucci Gino	»	65,738	»
59. Falciglia Antonino	»	65,652	»
60. Passaretti Umberto	»	65,360	»
61. Belleri Giacomo	»	65,293	»
62. Bova Antonino	»	64,900	»
63. Monti Giovanni	»	64,816	»
64. Zagordo Cosimo	»	64,778	»
65. Bartalena Piero	»	64,639	»
66. Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
67. Rapetti Andrea	»	63,502	»
68. Pesente Elio	»	63,326	»
69. Pinna Giovanni	»	63,178	»
70. Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
71. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
72. Guido Pasquale	»	62,598	»
73. Cifarelli Lorenzo	»	62,579	»
74. Gabusi Giovambattista	»	62,198	»
75. Trullo Antonio	»	62,032	»
76. Gobbi Ampelio	»	62,013	»
77. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
78. Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
79. Casamento Teodoro	»	61,488	»
80. Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
81. Ugatti Enzo	»	59,748	»
82. Mazza Mameli	»	59,473	»
83. Ceola Mario	»	58,862	»
84. Zaffanella Aldo	»	58,538	»
85. Magoni Beniamino	»	57,599	»
86. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
87. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
88. Cavalli Costantino (art. 41 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	57,000	»
89. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
90. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
91. Santoro Pasquale	»	56,760	»
92. Callipo Gaetano	»	56,613	»
93. Lo Cascio Domenico	»	56,318	»
94. Marinelli Gaspare	»	56,240	»
95. Garzoni Giuseppe	»	56,200	»
96. Patriarca Mario	»	55,520	»
97. Rachele Gregorio	»	55,232	»
98. Liotti Francesco	»	54,666	»
99. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
100. La Placa Vittorio	»	54,232	»
101. Famiglietti Mario	»	53,866	»
102. Lo Iodice Michele	»	53,840	»
103. Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
104. Sanna Pio	»	53,766	»
105. Notargiacomo Manlio	punti	53,666	su 132
106. Bruno Carmelo	»	53,500	»
107. Pianeselli Lamberto	»	53,353	»
108. Triarico Ennio	»	52,366	»
109. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
110. Spiezia Giovanni	»	51,866	»
111. Goria Marziale	»	50,472	»
112. Tozzi Giuseppe	»	48,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

p. *Il Ministro:* DARIDA

(12628)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova, ruolo collocatori, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 novembre 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977, registro n. 7, foglio n. 102, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova, ruolo dei collocatori, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1975.

(13501)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova, ruolo collocatori, da destinare agli uffici aventi sede nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 30 novembre 1977 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977, registro n. 7, foglio n. 103, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova, ruolo collocatori, da destinare agli uffici aventi sede nel Lazio, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1975.

(13502)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico dell'Università di Napoli.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 216, avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 1978, con inizio alle ore 8,30, presso l'orto botanico, via Foria n. 223, Napoli.

(13852)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773560)